



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0410(COD)**

---

---

**14204/21  
ADD 2**

**IXIM 259  
ENFOPOL 459  
JAI 1278  
CODEC 1518  
IA 201**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 dicembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2021) 379 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2021) 379 final.

All.: SWD(2021) 379 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 8.12.2021  
SWD(2021) 379 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE  
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio**

{COM(2021) 784 final} - {SEC(2021) 421 final} - {SWD(2021) 378 final}

## SCHEMA DI SINTESI

Valutazione d'impatto relativa alla proposta volta a rafforzare lo scambio automatizzato di dati nel contesto del quadro PRÜM (revisione delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI)

### A. Necessità di intervenire

#### Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?

La criminalità in Europa mina la sicurezza e il benessere dei cittadini dell'UE. Al fine di contrastarla in maniera efficace le autorità di contrasto necessitano di strumenti robusti e performanti. La cooperazione e lo scambio di informazioni sono gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità e far applicare la legge come menzionato nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del 2020<sup>1</sup>. Secondo la valutazione dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità 2021, più del **70 % dei gruppi della criminalità organizzata sono presenti in più di tre Stati membri**. Anche la criminalità avente apparentemente natura più locale può avere collegamenti con altri luoghi in Europa nei quali il medesimo autore del reato ha compiuto atti criminali. In tale contesto **le autorità di contrasto devono potersi scambiare dati in maniera tempestiva**. Tuttavia, in uno spazio senza controllo alle frontiere interne, **persistono comunque confini e ostacoli quando si tratta di scambio di dati tra autorità di contrasto**, circostanza questa che dà adito a angoli morti e lacune sfruttati da numerosi criminali e terroristi che agiscono in più di uno Stato membro. **Gli Stati membri da soli non possono colmare il divario informativo in ragione della natura transfrontaliera della lotta contro la criminalità e del miglioramento della sicurezza**. Gli Stati membri devono fare affidamento gli uni sugli altri in queste questioni.

Le autorità di contrasto nell'UE cooperano e si scambiano informazioni, in particolare attraverso il quadro stabilito dalle decisioni Prüm (decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI) per lo scambio di dati in merito a profili DNA, impronte digitali e l'immatricolazione di veicoli, ma si rilevano carenze importanti.

Si riscontrano **quattro questioni principali** che ostacolano le autorità di contrasto nella lotta contro la criminalità attraverso tale quadro, tutte concernenti la consultazione e la comunicazione di informazioni tra autorità di contrasto nell'UE:

- 1) le autorità di contrasto non sono sempre in grado di **scoprire se i dati** sui profili DNA, sulle impronte digitali o sull'immatricolazione di veicoli di cui necessitano per esercitare le loro funzioni **sono disponibili nella banca dati nazionale di un altro Stato membro**;
- 2) le autorità di contrasto non dispongono di mezzi efficienti per interrogare e accedere ad **altre categorie significative di dati** conservate in banche dati nazionali di altri Stati membri (oltre ai dati relativi a profili DNA, impronte digitali e immatricolazione di veicoli), di cui necessitano per esercitare le loro funzioni;
- 3) le autorità di contrasto non dispongono di mezzi efficienti per interrogare e accedere a dati in merito a profili DNA, impronte digitali e ad altre possibili categorie significative di dati disponibili nella **banca dati di Europol**, di cui necessitano per esercitare le loro funzioni;
- 4) quando le autorità di contrasto ricevono un'indicazione della disponibilità di dati nella banca dati di un altro Stato membro (un "hit", ossia un riscontro positivo), non sempre dispongono di un **accesso** efficiente ai corrispondenti **dati effettivi** conservati nella banca dati nazionale di tale Stato membro.

Queste quattro questioni principali interconnesse sono problematiche in ragione della loro incidenza sull'efficacia della lotta contro la criminalità nonché sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini UE. Fanno sorgere questioni legate a **scelte strategiche importanti** che richiedono una valutazione dettagliata dei fattori trainanti, degli obiettivi collegati, delle opzioni strategiche disponibili e dei loro impatti.

<sup>1</sup> COM(2020) 605 final, del 24.7.2020.

### Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

In risposta alle pressanti esigenze operative e agli inviti del Consiglio a prendere in considerazione la revisione delle decisioni Prüm (decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI), al fine di ampliarne l'ambito di applicazione e di aggiornare i requisiti tecnici e giuridici necessari, la presente iniziativa dovrebbe rafforzare lo scambio automatizzato di dati nel contesto del quadro Prüm al fine di assistere le autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta contro la criminalità. La base giuridica dello strumento è l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A fronte dei quattro problemi principali individuati sopra, la presente iniziativa mira a conseguire gli **obiettivi** seguenti:

- 1) **obiettivo I**: fornire una soluzione tecnica per uno scambio automatizzato di dati **efficiente** tra le autorità di contrasto dell'UE per renderle **consapevoli dei dati pertinenti** disponibili nella banca dati nazionale di un altro Stato membro;
- 2) **obiettivo II**: garantire che i **dati più pertinenti** (in termini di categorie di dati) dalle banche dati nazionali di altri Stati membri siano messi a disposizione di tutte le autorità di contrasto competenti dell'UE;
- 3) **obiettivo III**: garantire che i **dati pertinenti** (in termini di fonti di dati) dalla banca dati di **Europol** siano messi a disposizione delle autorità di contrasto;
- 4) **obiettivo IV**: fornire alle autorità di contrasto un **accesso efficiente ai dati effettivi** corrispondenti a un "hit" (riscontro positivo) disponibile nella banca dati nazionale di un altro Stato membro o presso Europol.

### Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?

Il miglioramento dello scambio di informazioni all'interno dell'UE non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in maniera isolata, in ragione della natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni di sicurezza. Gli Stati membri sono obbligati a fare affidamento gli uni sugli altri in queste questioni. Regole, norme e requisiti comuni a livello UE **facilitano tali scambi di informazioni** garantendo al tempo stesso la **compatibilità** tra i diversi sistemi nazionali. Ciò a sua volta consente d'introdurre nelle procedure di scambio di informazioni un certo livello di automazione che libera gli operatori delle autorità di contrasto da attività manuali ad elevata intensità di lavoro. Come ultimo aspetto, ma non meno importante, lo scambio di informazioni a livello UE consente altresì di garantire norme di livello elevato in materia di **sicurezza dei dati e protezione dei dati**.

## B. Soluzioni

### Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo?

Sono state prese in considerazione diverse opzioni strategiche legislative. A seguito di una preselezione talune opzioni sono state rapidamente scartate. Le altre **opzioni strategiche sono state valutate in tutti i dettagli**:

- 1) opzione strategica che risponde all'**obiettivo I**: ("*fornire una soluzione tecnica per uno **scambio automatizzato efficiente di dati***")
  - **opzione strategica 1.1**: applicazione di una soluzione ibrida tra un approccio decentrato e un approccio centralizzato senza archiviazione di dati a livello centrale;
- 2) opzione strategica che risponde all'**obiettivo II**: ("*garantire che dati più pertinenti (in termini di **categorie di dati**) siano messi a disposizione delle autorità di contrasto*")
  - **opzione strategica 2.1**: introduzione dello scambio di immagini del volto nel quadro Prüm;
  - **opzione strategica 2.2**: introduzione dello scambio di dati dei casellari giudiziari nel quadro Prüm;
  - **opzione strategica 2.3**: introduzione dello scambio di dati sulle patenti di guida nel quadro Prüm;
- 3) opzione strategica che risponde all'**obiettivo III**: ("*garantire che i dati pertinenti della banca dati di Europol siano messi **a disposizione delle autorità di contrasto***")

- **opzione strategica 3.1:** consentire agli Stati membri di verificare automaticamente i dati provenienti da paesi terzi disponibili presso Europol nel contesto del quadro Prüm;
- **opzione strategica 3.2:** consentire a Europol di verificare i dati provenienti da paesi terzi rispetto alle banche dati nazionali degli Stati membri;

4) opzione strategica che risponde all'**obiettivo IV:** (*fornire un **accesso efficiente ai dati effettivi** corrispondenti a un "hit" (riscontro positivo) disponibili nella banca dati nazionale di un altro Stato membro o presso Europol*)

- **opzione strategica 4.1:** regolamentare il processo di seguito a livello UE con uno scambio semiautomatizzato di dati effettivi corrispondenti a un riscontro positivo.

A seguito di una valutazione dettagliata degli impatti delle principali opzioni strategiche, il **pacchetto di opzioni strategiche prescelte** comprende l'opzione strategica 1.1, le opzioni strategiche 2.1 e 2.2, le opzioni strategiche 3.1 e 3.2 e l'opzione strategica 4.1.

### **Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?**

I portatori di interessi risultano in generale favorevoli al rafforzamento dello scambio automatizzato di dati nel contesto del quadro Prüm.

Gli Stati membri hanno sostenuto le opzioni strategiche prescelte esplicitamente in vari consessi del Consiglio nonché nelle conclusioni del Consiglio ("*Conclusioni del Consiglio del 2018 sull'attuazione delle "DECISIONI PRÜM" a dieci anni dall'adozione*"). Allo stesso tempo gli Stati membri sono consapevoli dell'importanza della loro sovranità nazionale nel settore del contrasto da un punto di vista operativo e procedurale.

Si prevede che il Parlamento europeo verifichi la presenza di una giustificazione per la necessità dell'inclusione di qualsiasi nuova categoria di dati nel quadro Prüm, nonché l'esistenza di garanzie forti in materia di protezione dei dati. In effetti dalle discussioni con tutti i portatori di interessi è emersa l'importanza di prevedere garanzie adeguate per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali.

## **C. Impatto dell'opzione prescelta**

### **Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?**

Il pacchetto di opzioni strategiche prescelte (opzione strategica 1.1, opzioni strategiche 2.1 e 2.2, opzioni strategiche 3.1 e 3.2 e opzione strategica 4.1.) risponderebbe efficacemente ai problemi individuati e rafforzerebbe il quadro Prüm attualmente in vigore con **funzionalità aggiuntive mirate e forti** per intensificare il sostegno che offre agli Stati membri nel rafforzare lo scambio di informazioni con l'obiettivo finale di **prevenire e investigare reati, anche terroristici**, nel pieno **rispetto dei diritti fondamentali**.

I **beneficiari finali di tutte le opzioni prescelte sono i cittadini**, che beneficerebbero direttamente e indirettamente di un contrasto migliore della criminalità e di tassi di criminalità inferiori. In termini di efficienza i **beneficiari principali sono le autorità di contrasto nazionali**. Le opzioni strategiche prescelte forniscono soluzioni efficienti a sfide che altrimenti dovrebbero essere affrontate a costi più elevati o con minore efficienza.

### **Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?**

Le opzioni strategiche prescelte richiedono investimenti a livello tanto di Unione quanto di Stati membri. La somma dei costi di investimento a livello nazionale ammonta a 4,4 milioni di EUR come costi una tantum e a 882 000 EUR su base annua. A livello UE la somma dei costi di investimento ammonta a 17,17 milioni di EUR come costi una tantum e a 4,1 milioni su base annua. Occorre osservare che tali importi sono stime, basate sulle esperienze precedenti acquisite nello sviluppo e nell'attuazione di infrastrutture informatiche a livello UE. Talune delle opzioni strategiche sono tuttavia difficili da quantificare in termini precisi. Si prevede che i costi degli investimenti prospettati saranno controbilanciati dai benefici e dai risparmi, in particolare a livello di Stati membri.

La creazione del router centrale Prüm consentirà risparmi sui costi degli Stati membri dato che non sarebbero tenuti a creare tante connessioni quanti sono gli Stati membri e le categorie di dati.

Non si prevede che le opzioni strategiche prescelte incidano sulle piccole e medie imprese. Le opzioni prescelte non contemplano obblighi normativi per i cittadini/consumatori e pertanto non creano costi aggiuntivi nemmeno per tali portatori di interessi.

#### **Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?**

Le opzioni strategiche prescelte non dovrebbero avere alcun impatto significativo sulle imprese.

#### **L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?**

Come accennato sopra, la somma dei costi di investimento previsti a livello nazionale ammonta a 4,4 milioni di EUR come costi una tantum e a 882 000 EUR su base annua, che saranno compensati dai risparmi di bilancio ottenuti dall'uso del router centrale anziché di tante connessioni nazionali per ciascuno Stato membro quanti sono gli Stati membri e le categorie di dati. Le stime indicano che i risparmi di bilancio accumulati a livello nazionale potrebbero compensare l'investimento iniziale a livello tanto centrale quanto nazionale entro un periodo di 2 anni.

#### **Sono previsti altri impatti significativi?**

Tutte le opzioni strategiche prescelte riguardano il trattamento dei dati personali. Di conseguenza tali opzioni strategiche incidono sui diritti fondamentali e in particolare sui diritti alla protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta) e al rispetto della vita privata (articolo 7 della Carta). Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, la valutazione d'impatto prevede una **considerazione approfondita dei diritti fondamentali** durante tutta la sua analisi. Di conseguenza le opzioni strategiche prescelte soddisfano tutte un **obiettivo di interesse generale** e sono **strettamente limitate a quanto necessario e proporzionato** ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

### **D. Tappe successive**

#### **Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

Quattro anni dopo la messa in atto e in servizio delle nuove funzionalità e, in seguito, ogni quattro anni, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovrebbero presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul **funzionamento tecnico** delle nuove misure proposte. Inoltre, un anno dopo la presentazione di tali relazioni da parte degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione, la Commissione dovrebbe predisporre una **valutazione generale** delle misure, anche in merito a qualsiasi loro **impatto** diretto o indiretto **sui diritti fondamentali**. Dovrebbe esaminare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valutando nel contempo se la logica di fondo sia ancora valida e vagliando le implicazioni per le opzioni future. La Commissione dovrebbe presentare le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.